

DECRETO che forma un regolamento per le franchigie ed i contrassegni .

dei 27 Pratile anno VIII.

I CONSOLI DELLA REPUBBLICA, *visto l'art. XIII della legge dei 25 frimale anno VIII, il quale dice ch' essi determineranno, per via d' un regolamento, l'uso delle franchigie e dei contrassegni, ed i funzionarj che dovranno godere; sul rapporto del ministro delle Finanze;*

Il consiglio di stato inteso,

DECRETIAMO quanto segue:

SEZIONE I.

Franchigia e contrassegno indefiniti .

ART. 1. I Consoli della Repubblica godranno soli indefinitamente la franchigia ed il contrassegno .

SEZIONE II.

Franchigia indefinita .

2. *Il presidente del Senato conservatore,
Il presidente del corpo legislativo ,*

Il presidente del Tribunale,

I ministri.

I consiglieri di stato incaricati di diverse parti di amministrazione.

Il presidente del consiglio delle prede marittime,

Il segretario di stato,

Il segretario generale dei Consoli,

Il segretario generale del consiglio di stato,

I generali in capite ed i capi ordinatori di ogni esercito,

Gli amministratori della tesoreria nazionale,

E l'amministrazione generale delle poste,

Godranno la franchigia indefinita per ogni lettera e piego che sarà loro indirizzato.

3. *Il cassiere generale ed il cassiere delle riscossioni giornaliere della tesoreria nazionale,*

I quattro pagatori generali,

E l'archivista della Repubblica,

Godranno la franchigia, ma solamente per le lettere ed i pieghi che saranno a loro indirizzati e saranno sottoscritti dalle autorità costituite e dai funzionarj compresi nella lista annessa al presente regolamento.

SEZIONE III.

Contrassegno limitato.

4. Il contrassegno è accordato.

Ai ministri,

Ai consiglieri di stato incaricati di diverse parti di amministrazione.

Al presidente del consiglio delle prede marittime,

Al segretario di stato,

Al segretario del consiglio di stato,

Ai generali in capite ed ai capi ordinatori di ogni esercito,

Agli amministratori della tesoreria nazionale.

Ed all' amministrazione generale delle poste,

Questo contrassegno non opererà la franchigia se non in quanto alle autorità costituite ed ai funzionarj compresi nella lista annessa al presente regolamento, e solamente quando le loro qualità saranno enunziate nella soprascritta della lettera.

V. Il contrassegno dell' amministrazione generale delle poste opererà la franchigia, tanto per le autorità costituite ed i funzionarj pubblici, quanto per quelli ai quali verra scritto intorno ad oggetti relativi al servizio delle poste.

SEZIONE IV.

Franchigia e contrassegno limitati.

6. I generali di divisione,

I generali di brigata,

I capi di stato maggiore e delle armate delle diverse divisioni militari,

I diversi ispettori generali dipendenti dal ministero della guerra,

I prefetti marittimi, o quei che ne adempiono le funzioni,

Riceveranno franche le lettere ed i pieghi che saranno loro indirizzati, sia dagli uni agli altri, sia dai funzionarj del loro servizio indicati nella lista annessa al presente regolamento, ma solamente nell'estensione del loro comando o circondarj rispettivi.

7. Avranno il contrassegno nel medesimo caso e colla medesima limitazione.

SEZIONE V.

Franchigia limitata, ma con fascia.

8. Il bullettino delle leggi continuerà a circolare fianco per la posta, ma con fascia, in tutta l'estensione della Repubblica, e conformemente alla legge dei vendemmiatore anno VI; questa franchigia avrà luogo parimente

per la corrispondenza relativa al bullettino e sempre con fascia.

SEZIONE VI.

Franchigia illimitata con fascia, e contrassegno limitato.

9. *La franchigia viene accordata, ma solamente con fascia,*

1.^o *Al consiglio delle miniere, in nome collettivo;*

2.^o *Al conteggio nazionale, parimente in nome collettivo;*

3. *Al conteggio intermedio, egualmente in nome collettivo;*

4.^o *Al direttore della liquidazione del debito pubblico;*

5.^o *A quello della liquidazione del debito degli emigrati del dipartimento della Senna.*

Godranno parimente il contrassegno, e sempre con fascia; ma non opererà la franchigia se non riguardo ai Prefetti.

SEZIONE VII.

Franchigia e contrassegno con fascia, limitati.

10. *I prefetti, sia civili, sia di polizia, sia marittimi, godranno la franchigia nell'estensione della loro prefettura, ma con fascia, per*

tutte le lettere ed i pieghi che saranno loro indirizzati dalle autorità costituite e dai funzionarj della loro prefettura, indicati nella lista annessa al presente regolamento.

Lo stesso sarà per le lettere ed i pieghi che saranno loro indirizzati dal comandante della divisione militare, che dipende dalla loro prefettura.

11. *Il contrassegno dei prefetti non opererà la franchigia, e sempre con fascia, se non riguardo ai capi comandanti delle divisioni militari che dipendono dalla loro prefettura, ai consigli di amministrazione, ed alle autorità o ai funzionarj di ogni sorta della loro prefettura, indicati nella lista annessa al presente regolamento.*

Lo stesso sarà per i vice-prefetti per la franchigia ed il contrassegno nei loro circondarj rispettivi.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai commissarj generali di polizia per l'estensione del dipartimento, nel quale sono stabiliti.

SEZIONE VIII.

Franchigia limitata e con fascia, senza contrassegno.

12. *I ricevitori generali e particolari, i direttori, gl'ispettori ed i registratori delle con-*

tribuzioni pubbliche, godranno la franchigia solamente, ma confascia, e nell'estensione del dipartimento della loro residenza, per le lettere ed i pieghi che s'invieranno rispettivamente a cagione del loro servizio.

13. Lo stesso sarà della corrispondenza dei commissarj di guerra e di quelli dell'iscrizione marittima, degl'ispettori e sotto-ispettori delle rassegne, dei direttori delle fortificazioni, dei comandanti d'armi, e degli uffiziali della giandarmeria, nell'estensione dei loro circondarj.

SEZIONE IX.

Note di credito.

14. Saranno tenute come per lo innanzi, dai direttori delle poste, note di credito pei giudici di pace, pei commissarj del Governo presso i tribunali criminali e presso quelli di prima istanza, come pure per quei medesimi tribunali, in nome collettivo, ed i direttori di giuri di accusa, relativamente alle lettere tassate concernenti soltanto le loro funzioni.

15. L'importare dei crediti continuerà ad essere pagato, ogni mese, ai direttori delle poste, dai funzionorj sopraccennati, che ne saranno rimborsati dai ricevitori del registro, sulle presentazioni delle note rese ese-

cutorie dai presidenti dei tribunali criminali, ed approvate dai prefetti dei dipartimenti, il tutto nelle forma e nei termini prescritti dal decreto dei 9 frimale anno VII.

SEZIONE X.

D_{is}posizioni regolamentare.

16. *Il contrassegno dei Consoli, quello dei ministrie degli altri funzionarj compresi nell' articolo IV del presente regolamento, come pure il contrassegno dei prefetti, sarà fatto per via di una cifra che sarà fornita dall' amministrazione generale delle poste, e l' uso della quale non potrà essere affidato che ad una sola persona, che ne sarà mallevadrice.*

17. *Tutti gli altri funzionarj saranno tenuti di porre, in manu propria, sulla soprascritta delle lettere che spediranno, la loro firma sotto l' indicazione delle loro funzioni.*

18. *Conformemente ai passati regolamenti, le lettere ed i pieghi contrassegnati dovranno essere consegnati, cioè, nei dipartimenti, ai direttori delle poste; ed in Parigi, all' ufficio dell' amministrazione generale.*

Quando saranno stati gettati nella cassetta, saranno soggetti alla tassa.

19. *Le lettere ed i pieghi contrassegnati che*

saranno nel caso di essere registrati a libro; non potranno essere ricevuti nè spediti franchi se non con aggiugnervi una requisizione firmata dalle autorità o dai funzionarj che li indirizzeranno.

20. Viene proibito, conformemente ai passati regolamenti, di comprendere nei pieghi spediti franchi o con contrassegno, lettere, biglietti, carte, o qualsivoglia altra cosa che non ha che far col servizio.

In caso di sospetto di frode, o di omissione di qualche formalità prescritta, i delegati alle poste, sono autorizzati di tassare le lettere ed i pieghi in totalità, o di esigere che ne sia verificato il convenuto; e se risulta dalla verificaione, che vi è frode, i delegati delle poste ne distenderanno processo verbale, di cui invieranno copia al commissario del Governo presso l'amministrazione generale delle poste, che ne renderà conto al Governo.

21. In conformità dell' articolo XIV della legge dei 28 agosto 1791, i porti di lettere ed i pieghi saranno pagati in danari contanti: però sarà lecito ad ogni particolare di rifiutare qualunque lettera o piego nel punto stesso che gli sarà presentato, e prima di averlo dissigillato.

22. Il ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bullettino delle leggi, come pure la lista qui annessa.

LISTA dei funzionarj, riguardo ai quali il contrassegno produrrà la franchigia, giusta gli articoli IV, VII, X e XI, del regolamento sopra espresso.

1. *Tutti i funzionarj denominati negli articoli II e III del regolamento.*
2. *I consiglieri di stato.*
3. *Gli agenti del Governo per le relazioni estere.*
4. *Gli agenti delle relazioni estere e commerciali.*
5. *I commissarj straordinarj del Governo.*
6. *I prefetti, sia civili, sia di polizia.*
7. *I vice-prefetti civili.*
8. *I Maires dei comuni.*
9. *I commissarj generali di polizia.*
10. *Gli ufiziali e gli ajutanti generali.*
11. *I generali di divisione.*
12. *I generali di brigata.*
13. *I capi dello stato maggiore.*
14. *Gl' ispettori generali dipendenti dal ministero della guerra.*
15. *I comandanti d' armi.*
16. *I capi dei corpi e distaccamenti militari.*
17. *Gl' ispettori delle rassegne.*
18. *I commissarj di guerra.*
19. *I direttori delle fortificazioni.*
20. *Gli ufiziali ed i comandanti di brigata della gendarmeria.*

21. I consigli di guerra, in nome collettivo.

22. I prefetti marittimi, oppure il capo che li rappresenta nei porti nei quali non risiede il prefetto.

23. Il commissario del Governo presso il consiglio delle prede marittime.

24. Gli ufiziali di marina comandanti in capite un' armata navale, una squadra o una divisione, oppure un bastimento che avrà una missione particolare.

25. Gl' ispettori di marina nei porti, ed i vice-ispettori in quei nei quali non risiede un' ispettore.

26. L' ispettore delle truppe d' artiglieria della marina.

27. L' ispettore delle fonderie e delle manifatture d' armi e degli edifizii della marina; e gli ufiziali incaricati dell' ispezione, quando risiederanno.

28. Gli ufiziali del genio marittimo incaricati di marcare gli alberi dei boschi nei sei circondari delle foreste.

29. L' ispettore delle costruzioni navali.

30. Gl' ispettori dell' iscrizione marittima, ma soltanto durante il tempo delle loro funzioni.

31. L' ispettore dell' amministrazione delle foreste della marina.

32. I commissari della marina.

33. Gli ufiziali d' amministrazione delle

gati all'iscrizione marittima in quei porti nei quali non trovansi sotto l'autorità immediata di un capo ivi residente.

34. I tribunali in nome collettivo, ed i commissari del Governo presso di essi.

• 35. I direttori del Giury.

36. I giudici di pace.

37. Gli amministratori del tesoro pubblico

38. L'amministrazione del registro, e l'amministrazione delle dogane.

39. L'amministrazione del lotto nazionale.

40. L'amministrazione della cassa di estinzione.

41. La direzione della polvere e del salnitro.

42. L'amministrazione della zecca.

43. I direttori delle zecche, ed i commissari del Governo presso di essi.

44. Il conteggio nazionale, in nome collettivo.

45. Il direttore della liquidazione del debito pubblico, e quello del debito degli emigrati.

46. I ricevitori generali dei dipartimenti.

47. I ricevitori dei circondarj comunicativi.

48. I pagatori generali.

49. I pagatori dei dipartimenti.

50. I verificatori generali.

51. *I direttori delle contribuzioni.*

52. *Gl' ispettori generali ; gl' ingegneri in capite e gl' ingegneri ordinari dei ponti e delle strade.*

53. *Il consiglio delle miniere.*

54. *Gli stabilimenti d'istruzione pubblica, le società delle scienze, di agricoltura e d'arti, in nome collettivo, ed i capi o direttori di questi stabilimenti e di queste società.*

55. *Il contrassegno dei ministri della giustizia e delle finanze, come pure quello dei prefetti civili e dei vice-prefetti, produrranno la franchigia riguardo, 1.º agli agenti delle foreste; 2.º agli aggiunti dei Maire, siccome adempienti le funzioni di commissari del Governo presso i tribunali di polizia.*

Nell' assenza del primo Console, il secondo Console, firmato CAMBACÉRÈS. Da parte del secondo Console; il Segretario di Stato, firmato UGO B. MARET. Il ministro delle finanze, firmato GAUDIN.